

DELIBERA NR. 29 DD. 23/04/2019

Oggetto: Autorizzazione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Denno per l'esecuzione dell'opera " REALIZZAZIONE VASCA DI COMPENSAZIONE E ADDUZIONI PRINCIPALI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE DERIVAZIONI IRRIGUE DAL TORRENTE LOVERNATICO" sulla p.f. 1341 in C.C. Denno II previa sospensione del diritto d'uso civico gravante sulla medesima area.

RELAZIONE

Ancora in data 05.10.2018 ns. prot. 3741 il Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Denno ha presentato domanda al Comune di Denno per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di una vasca di accumulo di acqua uso irriguo sulla p.f. 1341 C.C. Denno II, particella di proprietà comunale, con sospensione dell'uso civico per la durata stabilita nell'atto di concessione da concordare fra le parti. Il Consorzio con l'occasione chiede di regolarizzare l'occupazione della medesima particella comunale, con la vasca già esistente che rispetto alla nuova vasca svolgerà la funzione di "vaso comunicante".

La domanda è corredata dagli elaborati di progetto a firma dell'ing. Federico Vivari con studio in Trento ed è composta dai seguenti elementi:

- 1- Relazione tecnica;
- 2- Estratto mappa;
- 3- Tavola di progetto.

Dalla relazione si evince che la richiesta è finalizzata all'ottimizzazione delle derivazioni irrigue dal torrente Lovernatico, in particolare modo sostituendo l'attuale condotta di adduzione (senza variazione di tracciato) e la realizzazione di una nuova vasca di accumulo, in adiacenza a quella già esistente, con una capienza di circa 913 mc. di acqua, volume necessario a sostenere gli impianti irrigui trasformati a goccia anche in periodi di siccità o di difficoltà a reperire la risorsa acqua. La vasca esistente non è in grado di fornire un volume così elevato di acqua e quindi la nuova struttura adiacente funge da vaso comunicante.

L'Amministrazione comunale valutando che il progetto proposto dal CMF Denno, possa avere ricadute positive sia sulla collettività, in particolare sulla riduzione dell'impatto ambientale e sulla salute pubblica, sia sul mondo agricolo andando a proporre un ulteriore ammodernamento degli impianti a favore delle aziende agricole necessario per mantenerle competitive, è disposta ad autorizzare i predetti lavori (sotto il profilo civilistico, non urbanistico) e a concedere la disponibilità del terreno necessario compresi gli spazi di manovra/accesso, funzionale non solo al mantenimento della vasca esistente sulla p.f. 1341 ma anche alla realizzazione della nuova vasca da collegare alla vasca esistente, mediante la definizione di una proposta di contratto di concessione di durata trentennale a partire dalla sottoscrizione della concessione.

L'assegnazione di detta area deve essere preceduta dalla sospensione del diritto d'uso civico sulla medesima gravante.

La proposta di concessione Comune/CMF prevede in sintesi quanto segue:

- durata della concessione: 30 anni a partire dalla sottoscrizione dell'atto;
- canone di concessione: annui € 250,00 (€/mq. 0,25 circa come fissato per i fondi rustici/produttivi);
- i costi per le opere di approntamento dell'area e per la realizzazione/mantenimento delle opere in progetto sono a carico del concessionario che alla scadenza della concessione, se non rinnovata, dovrà rimuoverle;
- non è ammessa la subconcessione;
- è ammessa la risoluzione del contratto nei casi elencati all'art. 9 dello schema di concessione.

Richiamata la relazione di cui sopra;

Valutata e condivisa la proposta del CMF come meglio descritta negli elaborati di progetto allegati alla richiesta del 05.10.2018 ns. prot. 3741 a firma dell'ing. Federico Vivari di Trento;

Visto lo schema di CONCESSIONE che fissa le condizioni come in precedenza riassunte a regolazione del rapporto Comune concedente – Consorzio concessionario;

Ribadito che il terreno in oggetto è gravato dal diritto di uso civico per cui va chiesta preventivamente la sospensione per egual durata della concessione proposta (30 anni), ai sensi dell'art. 15 della LP 6/2005, con la precisazione che alla scadenza il predetto diritto, per definizione imprescrittibile, si riepande a favore dell'intera collettività di Denno;

Appurato che l'atto di concessione da concludersi con un soggetto "terzo", è assimilabile alla concessione di area demaniale e caratterizzato dall'accordare l'uso eccezionale di un bene, originariamente riservato all'insieme indistinto dei censiti, nell'interesse della controparte ma con precisi obblighi e garanzie a tutela del bene medesimo;

Evidenziato tra l'altro, come l'area che si propone di concedere a terzi non è liberamente fruibile per la presenza dell'esistente vasca di accumulo e per il posizionamento dell'area boscata fra due strade, la provinciale a valle e la strada per il centro sportivo di Denno a monte;

Osservato come a fronte dell'uso consentito siano imposti alla controparte, in primo luogo gli oneri di preparazione del fondo ed annualmente un corrispettivo (canone) per l'utilità/vantaggio economico conseguito dal concessionario, tale da ristorare il Comune concedente che dovrà reimpiegarlo in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della già citata LP 6/2005 ovvero prioritariamente per *"la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico"* e secondariamente per *"l'incremento e miglioramento del patrimonio d'uso civicoil finanziamento di servizi pubblici, di interventi o di opere pubbliche,..... nonché di iniziative e di attività d'interesse generale della popolazione"*;

Evidenziato come il presente provvedimento non comporti nell'immediato impegni di spesa per il Comune;

Visto il vigente Statuto comunale con particolare riguardo all'art. 32 lett. k) e dato atto della propria competenza a deliberare trattandosi di sospensione del diritto d'uso civico;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 3/05/2018 nr. 2;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, così come richiesto dall'art. 185 della predetta LR 2/2018;

Preso atto che sulla presente deliberazione non necessita acquisire il parere di regolarità contabile (art. 185) né di attestazione di copertura della spesa (art. 187 LR 2/2018) da parte del responsabile del servizio finanziario, in quanto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

D E L I B E R A

- Di richiedere** al Servizio Autonomie locali della Provincia per quanto in premessa esposto ed ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della L.P. 6/2005, la sospensione del diritto d'uso civico gravante la p.f. 1341 in C.C. Denno II in località Pinè, nella parte evidenziata nella planimetria 1:1.000 a firma dell'ing. Federico Vivari allegata sub. lett.a), da darsi in concessione al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Denno, a partire dalla sottoscrizione della concessione e per anni 30 (trenta) per il mantenimento della vasca di accumulo già esistente, la realizzazione di una nuova vasca di accumulo di acqua uso irriguo collegata alla prima e necessaria viabilità di accesso/manovra, per un'estensione di circa mq. 937.
- Di autorizzare** il predetto CMF (cod. fiscale 80014150223) alla realizzazione delle opere previste nel progetto a firma dell'ing. Federico Vivari di Trento, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al punto 1); peraltro detta autorizzazione non ha alcun effetto dal punto di vista urbanistico, per questo il concessionario dovrà presentare specifica e regolare domanda al Comune amministrativo di Denno.

3. **Di approvare** l'allegato schema di concessione autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione subordinatamente all'acquisizione della sospensione di cui al punto 1).
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spese per l'Amministrazione comunale.
5. **Di impegnarsi** ad utilizzare i proventi della concessione in argomento, da introitare al cap. 485 (E) cod. 31321 Piano dei conti finanziario, sul bilancio degli esercizi di competenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della LP 6/2005 ovvero per *“la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico”*.
6. **Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3/05/2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs, 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm..